



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Inv. n. 2300  
del 14-11-2014

2945/16 R.G.A.  
1388/14 R.G.N.R.

La Corte d'Appello di Torino  
sezione seconda penale

nella seguente composizione:

d.ssa P. ...	Presidente
dott. L. ...	Consigliere
d.ssa Ila ...	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA in CC**

nel processo nei confronti di:

**SCIENTI M.**, nata a ... il ... 19... residente in ... Via ...

NON COMPARSA

Difesa di fiducia dall'avv. Riccardo Salomone del Foro di Torino

**IMPUTATA IN PRIMO GRADO**

del reato di cui agli artt. 110, 591 c.p. perché, in concorso con G. ... (giudicata separatamente), quali medici intervenuti presso l'Hôtel G. ... di G. ... S. ... la G. ... quale guardia medica e la S. ... in quanto facente parte dell'ambulanza del "118", giunta su chiamata di T. ... gestore dell'esercizio, pur trovando F. ... C. ... del quale avrebbe dovuto prendersi cura, in condizioni di incapacità di provvedere a se stesso - posto che il medesimo si trovava in stato di incoscienza, presentava una escoriazione sullo zigomo sinistro ed accanto a lui vi erano alcune macchie di sangue, indicative di caduta, oltre ad evidenti sintomi di assunzione di bevande alcoliche - dopo aver tentato invano di svegliarlo, lo abbandonavano, omettendo di rilevare un'escoriazione del cuoio capelluto in regione temporale destra, allontanandosi e decidendo di non portarlo in ospedale, mentre il mattino successivo, allorché il F. ... per l'insistenza del medesimo T. ... suo datore di lavoro, che

ne constatava il perdurante stato di incoscienza e la ripetuta perdita di sangue dal naso, veniva finalmente portato in ospedale e sottoposto a TAC cerebrale, gli veniva riscontrato "ematoma sottodurale acuto con deviazione verso destra delle strutture della linea mediana con erniazione sub faciale del ventricolo laterale sinistro" e pertanto veniva ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'Ospedale Regionale di Aosta in coma farmacologico, con prognosi riservata per "trauma cranico", prognosi sciolta solo in data 31.1.2013, con successiva ulteriore prognosi di 40 giorni.

In G. (AO) nella notte tra il 15 ed il 16 g

#### **APPELLANTE**

il P.G. e in via incidentale l'imputata avverso sentenza del Tribunale di Aosta del 29.9.2015, la quale assolveva l'imputata perché il fatto non sussiste.

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

P.G.: chiede l'accoglimento dei motivi di appello e la condanna dell'imputata alla pena di mesi 6 di reclusione, con la sospensione condizionale della pena.

DIFESA: chiede la conferma della sentenza di primo grado.

#### **MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con sentenza del Tribunale di Tribunale di Aosta del 29.9.2015, l'imputata era assolta dal reato ex art. 591 c.p. in quanto il giudice riteneva che il fatto che l'imputata non avesse disposto l'immediato ricovero in ospedale di F. G. - che l'imputata aveva visitato accertandone lo stato di ebbrezza, disponendo che rimanesse presso l'albergo nel quale lo aveva visitato affidandolo alle cure del datore di lavoro - non avesse determinato l'esposizione a pericolo della persona offesa, la quale, invece, il giorno successivo, permanendo lo stato di incoscienza, veniva immediato ricoverato in ospedale e trasferito nel reparto di terapia intensiva in quanto presentava un ematoma cerebrale.

Il Tribunale fondava la decisione sulla consulenza del consulente dell'imputata, la quale metteva in evidenza come nessun rimprovero potesse essere mosso all'imputata per non aver disposto il ricovero del paziente, il quale infatti al momento della visita si trovava in condizione fisiche di incapacità, essendo stato accertato lo stato di ebbrezza, ma non in evidente pericolo di vita.

Con l'atto di appello il P.G. riteneva invece che, avendo l'imputata riscontrato uno stato di incoscienza del paziente - riferito dai testi presenti - e un'incapacità di movimento, nonché un'escoriazione al capo di cui non aveva potuto non accorgersi, avrebbe dovuto la stessa disporre l'immediato ricovero della persona offesa. Non avrebbe cioè l'imputata dovuto disporre il mero trasferimento del paziente in una camera dell'albergo in attesa che lo stesso si riprendesse dallo stato di ebbrezza.

Con appello incidentale, la difesa dell'imputata eccepiva la nullità della sentenza per nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. Fermo restando l'assenza dell'imputata all'udienza preliminare, eccepiva il difensore che la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non poteva dirsi perfezionata, in quanto realizzata con le forme della raccomandata non ritirata per compiuta giacenza, non potuta recapitare all'imputata in quanto la stessa si trovava lontana dall'abitazione in vacanza.

Il difensore chiedeva altresì la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'assunzione della testimonianza dei testi G. ..., T. ..., R. ..., B. ..., P. ..., V. ..., T. ... e Z. ...

Chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

Ritiene la Corte che l'appello del P.G. sia infondato e che la sentenza di primo grado debba essere confermata.

Va respinta preliminarmente l'eccezione preliminare di nullità della sentenza, in quanto la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. all'imputata si perfezionava con le forme della compiuta giacenza, per cui nessuna omissione si verificava e il contraddittorio si instaurava correttamente.

Le richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale sono parimenti infondate non essendovi la necessità, ai fini della decisione, di assumere le testimonianze indicate.

Quanto ai motivi di impugnazione proposti dal P.G., ai fini del rigetto, si richiama in primo luogo il Collegio alla motivazione del giudice di primo grado, in quanto fedele alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e logicamente consequenziale alle stesse.

Deve evidenziarsi come l'appellante, a fronte delle circostanze di carattere tecnico-scientifico utilizzate dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione - introdotte nel dibattimento grazie alla testimonianza del consulente tecnico della difesa dell'imputata - richiamava le considerazioni espresse dai testi G. ... e T. ... - rispettivamente amico e datore di lavoro della persona offesa - i quali, con le competenze dell'uomo comune, descrivevano le condizioni in cui si trovava l'amico all'arrivo della d.ssa S. ...

In pratica, si vuole sottolineare come il P.M. non avesse disposto nessun approfondimento tecnico scientifico per avvalorare l'ipotesi accusatoria dell'aver l'imputata lasciato la persona offesa in uno stato di potenziale pericolo per la propria vita. Né questo può essere desunto dalle valutazioni espresse da chi, privo di qualsiasi cognizione tecnica, si sia limitato all'osservazione di P. ... G. ...

La difesa dell'imputata invece offriva alla decisione il contributo tecnico del proprio consulente, che il giudice faceva proprio per la linearità dello stesso e per la professionalità dell'esperto incaricato.

Emergeva, pertanto, dall'esame del consulente di parte, che lo stato rilevato dall'imputata, dopo aver sottoposto P. ... G. ... a tutti i controlli del caso, fosse quello di una persona in stato di ebbrezza, "successivo all'assunzione di una quantità eccessiva di alcool o di altre

sostanze, in relazione al quale si rende necessaria una generica osservazione del paziente, che può essere condotta anche da un familiare o da altra persona disponibile (come il datore di lavoro) e non necessariamente dal personale sanitario in ambiente ospedaliero". (cfr. sentenza di primo grado, pag. 7).

A fronte di tali conclusioni, che anche questo Collegio fa proprie per le stesse ragioni espresse dal giudice di primo grado, il P.G. adduceva solo le considerazioni delle persone che si trovavano vicine alla persona offesa quella sera, come già detto prive di pregio scientifico.

Richiamato il principio giurisprudenziale espresso in materia dalla Suprema Corte, secondo il quale "l'elemento oggettivo del reato di abbandono di persone minori o incapaci, di cui all'art. 591 cod. pen., è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia), gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. (Sez. 5, Sentenza n. 27705 del 29/05/2018 Ud. (dep. 15/06/2018 ) Rv. 273479 - 01); e tornando al caso di specie, non si ritiene che l'imputata abbia contravvenuto agli obblighi di cura, allorchè, riscontrato lo stato di ebbrezza del paziente, dispose che questo fosse trasferito in una camera dell'albergo, dove avrebbe potuto riprendersi dallo sbornia o, altrimenti - come in effetti avvenne - essere sottoposto all'osservazione del datore di lavoro, il quale, considerata la persistenza dello stato di incoscienza al mattino successivo, chiese nuovamente l'intervento dei sanitari.

L'imputata, pertanto, non si limitò a rilevare lo stato del paziente, lasciandolo in balia del caso, ma - a fronte di quanto rilevato e sulla base delle sue competenze professionali (che in questo caso non sono in discussione, non essendo stato contestato il reato ex art. 590 c.p.) - dispose che questo fosse trasferito in una camera dell'albergo perché potesse riprendersi dal proprio stato, fermo restando che, in tal modo, **ne era assicurata anche la vigilanza da parte del datore di lavoro.**

I motivi di impugnazione non consentono a questa Corte di pervenire a una diversa conclusione, per cui l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 605 c.p.p.,  
conferma la sentenza emessa in data 29.9.2015 dal Tribunale di Aosta nei confronti di ~~Stefano~~.

Giorni 30 per la motivazione.

Torino, 14.11.2019

Il Consigliere est.



Il Presidente



Depositato in Cancelleria il

13-12-2019

L'Assistente Giudiziario

SENTENZA DIVENTATA IRREVOCABILE

29-01-2020

IL CANCELLIERE

Dot. Stefano

13-2-20